



A.S.L. CN2

*Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

*Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it*

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. SERVIZI TECNICI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO A PROCEDURE DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023 PER

LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ASL CN2 PER L'ANNO 2025

LOTTO 01: ESECUZIONE MANUTENZIONI EDILE ED AFFINI
LOTTO 02: ESECUZIONE MANUTENZIONI ELETTRICHE E AFFINI
**LOTTO 03: ESECUZIONE MANUTENZIONI IDRAULICHE,
TERMICHE, CLIMATIZZAZIONE ED AFFINI**
**LOTTO 04: ESECUZIONE MANUTENZIONI DOTAZIONI E
IMPIANTI ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI**

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 – UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI
- ART. 3 – DURATA E PROROGA DELL'APPALTO
- ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 5 – PREZZIARIO DI RIFERIMENTO
- ART. 6 – QUALIFICAZIONE
- ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
- ART. 8 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- ART. 9 – DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI
- ART.10 – INTERVENTI IN AREA SANITARIA-OSPEDALIERA
- ART.11 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
- ART.12 – PENALE
- ART.13 – DANNI DI FORZA MAGGIORE
- ART.14 – RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE
- ART.15 – MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
- ART.16 – AGGIUDICAZIONE
- ART.17 – PAGAMENTO
- ART.18 – REVISIONE PREZZI
- ART.19 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
- ART.20 – ORDINE TEMPORALE DEI LAVORI
- ART.21 – NORME GENERALI SUI MATERIALI
- ART.22 – CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
- ART.23 – ORARIO DI LAVORO
- ART.24 – NORME DI SICUREZZA GENERALE
- ART.25 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
- ART.26 – PIANI DI SICUREZZA (QUANDO NECESSARIO)
- ART.27 – PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
- ART.28 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA
- ART.29 – CUSTODIA DEL CANTIERE
- ART.30 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- ART.31 – GARANZIA PROVVISORIA
- ART.32 – GARANZIA DEFINITIVA
- ART.33 – ASSICURAZIONI
- ART.34 – SUBAPPALTO
- ART.35 – REGOLARE ESECUZIONE
- ART.36 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO
- ART.37 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e servizi di manutenzione degli immobili dell'ASL CN2, utilizzando prezzi riportati nel Prezzario Ufficiale di Riferimento (Prezzario Regione Piemonte edizione 2024), eventualmente integrato con nuovi prezzi resisi necessari durante il corso dei lavori.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il Committente e Stazione appaltante è l'ASL CN2, con sede ad Alba, in Via Vida 10.

Il responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Arch. Ferruccio Bianco, in qualità di Direttore della struttura complessa Servizi Tecnici dell'ASL CN2.

Il ruolo di Direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione potrà essere svolto da soggetti diversi a seconda della tipologia di attività, sia attraverso l'utilizzo di professionalità interne, che di professionalità esterne alla stessa stazione appaltante.

ART. 2 UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Gli immobili interessati all'esecuzione dei lavori sono indicativamente i seguenti:

- Ex Presidio Ospedaliero San Lazzaro - Alba, Via Pierino Belli n.26
- Ex Presidio Ospedaliero Santo Spirito - Bra, Via Vittorio Emanuele n.3
- Sede legale dell'ASL CN2 - Alba, Via Vida n.10
- Centro Terapie Psichiatriche – Bra, Via Monte di Pietà n.19/21
- Centro Igiene Mentale – Alba, Via Diaz n.8
- Struttura Polivalente (ex Poliambulatorio) – Bra, Via Goito n.1
- Casa della Salute – Canale, Via San Martino 3/a
- Casa della Salute – Cortemilia, Corso Divisioni Alpine n.35
- Casa della Salute – Santo Stefano Belbo, Viale San Maurizio n.1
- Servizio Dipendenze Patologiche SERD – Alba, Corso Coppino n.46
- Servizio Dipendenze Patologiche SERD – Bra, Via De Gasperi n.12
- Servizio Medicina Legale - Alba, Via Galimberti n.7/b
- Sede distrettuale – Bossolasco, Corso Della Valle n.22
- Sede distrettuale – Cherasco, Piazza Lagorio n.5
- Sede distrettuale – Corneliano, Via Castellero 3
- Sede distrettuale – Grinzane Cavour – Via Garibaldi n. 67/b
- Sede distrettuale – Magliano Alfieri – Via XI Febbraio n. 1
- Sede distrettuale – Neive, Via Tinella n. 9 – Regione Borgo Nuovo
- Sede distrettuale – Sommariva Bosco, Largo Vanni n.1
- Sede distrettuale – Montà d'Alba, via Roma 31
- Sede distrettuale- Narzole, via Cavour 198
- Sede Continuità Assistenziale – Santo Stefano Belbo, Via stazione 21
- Struttura Residenziale Psichiatrica – Cerreto Langhe, Località Pedaggera
- Sede Servizi Sociali Alba, Via Diaz 4
- Ospedale M. e P. Ferrero – Verduno - Strada del Tanaro 7/9 (*lavori residuali rispetto al Contratto di gestione in capo al Concessionario*)

Tale elenco si intende a titolo indicativo e non esaustivo, in quanto potrebbe essere integrato o ridotto in caso di dismissione di strutture attualmente in uso o inserimento di nuove strutture in uso alla stazione appaltante.

**ART. 3
DURATA E PROROGA DELL'APPALTO**

Il presente contratto avrà la durata massima di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di aggiudicazione dei lavori. A meno di problematiche tecniche, l'appalto avrà durata dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

I lavori in corso allo scadere dell'appalto, a richiesta della Direzione Lavori, dovranno essere ultimati, proseguendo l'attività oltre la data di scadenza, alle stesse condizioni e prezzi di capitolato.

E' facoltà da parte della stazione appaltante di proseguire il contratto sino all'esaurimento dell'importo contrattuale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine dell'appalto di 1 anno ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, affidando per la seconda annualità (anno 2026) gli stessi importi affidati nella prima annualità (Anno 2025).

In caso di proroga la stazione appaltante procederà con preavviso da comunicarsi per scritto all'Appaltatore almeno con due mesi di anticipo dalla scadenza dell'appalto.

L'Appaltatore dichiara di accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni del contratto nessuna esclusa, rinunciando a pretendere ulteriori compensi se non quelli previsti dal contratto.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di cui all'art. 21, quinqueies della legge 7 agosto 1990, n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico ovvero per sopravvenute diverse disposizioni normative la presente procedura di gara d'appalto.

**ART. 4
AMMONTARE DELL'APPALTO****LOTTO 01: ESECUZIONE MANUTENZIONI EDILI ED AFFINI**

Opere da eseguirsi	Importo opere soggetto a ribasso (euro)	Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (euro)	Totale importo contrattuale (euro)
Esecuzione manutenzioni edili ed affini	240.000,00	10.000,00	250.000,00

- Importo soggetto a ribasso: 240.000 euro
- Importo non soggetto a ribasso: 10.000 euro
- Totale importo contrattuale: 250.000 euro
- IVA 22% 55.000 euro
- Totale ivato 305.000 euro

Gli oneri di sicurezza non sono soggetti ribasso e tendenzialmente saranno riconoscibili in percentuale rispetto all'avanzamento lavori.

LOTTO 02: ESECUZIONE MANUTENZIONI ELETTRICHE E AFFINI

Opere da eseguirsi	Importo opere soggetto a ribasso (euro)	Importo reperibilità notturna-festiva soggetto a ribasso (euro)	Importo oneri della sicurezza (euro)	Totale importo contrattuale (euro)
Esecuzione manutenzioni elettriche ed affini	85.000,00	10.000,00	5.000,00	100.000,00

- Importo soggetto a ribasso: 95.000 euro
- Importo non soggetto a ribasso: 5.000 euro
- Totale importo contrattuale: 100.000 euro
- IVA 22% 22.000 euro
- Totale ivato 122.000 euro

Gli oneri di sicurezza non sono soggetti ribasso e tendenzialmente saranno riconosciti in percentuale rispetto all'avanzamento lavori

Dovrà essere garantito il servizio di reperibilità diurna, notturna, feriale e festiva (24 ore su 24 e 7 giorni su 7), con interventi entro 30 minuti dalla chiamata. A seguito della chiamata, che potrà essere effettuata dal personale della S.A. all'uopo autorizzato o da sistemi automatici di segnalazione, la squadra di operatori reperibili dovrà garantire il pronto intervento, presso l'edificio o l'impianto che gli sarà indicato e nel tempo limite di cui al precedente capoverso, recando con sé l'opportuna dotazione di attrezzi da lavoro. Il servizio di reperibilità viene riconosciuto con specifico importo (10.000 euro/anno). Nel canone di reperibilità non sono comprese le attività che vengono svolte durante l'intervento e che saranno contabilizzate a parte.

LOTTO 03: ESECUZIONE MANUTENZIONI IDRAULICHE, TERMICHE, CLIMATIZZAZIONE ED AFFINI

Opere da eseguirsi	Importo opere soggetto a ribasso (euro)	Importo reperibilità notturna-festiva soggetto a ribasso (euro)	Importo oneri della sicurezza (euro)	Totale importo contrattuale (euro)
Esecuzione manutenzioni idrauliche, termiche, climatizzazione ed affini	165.000,00	10.000,00	10.000,00	185.000,00

- Importo soggetto a ribasso: 175.000 euro
- Importo non soggetto a ribasso: 10.000 euro
- Totale importo contrattuale: 185.000 euro
- IVA 22% 40.700 euro
- Totale ivato 225.700 euro

Gli oneri di sicurezza non sono soggetti ribasso e tendenzialmente saranno riconosciti in percentuale rispetto all'avanzamento lavori

Dovrà essere garantito il servizio di reperibilità diurna, notturna, feriale e festiva (24 ore su 24 e 7 giorni su 7), con interventi entro 30 minuti dalla chiamata. A seguito della chiamata, che potrà essere effettuata dal personale della S.A. all'uopo autorizzato o da sistemi automatici di segnalazione, la squadra di operatori reperibili dovrà garantire il pronto intervento, presso l'edificio o l'impianto che gli sarà indicato e nel tempo limite di cui al precedente capoverso, recando con sé l'opportuna dotazione di attrezzi da lavoro. Il servizio di reperibilità viene riconosciuto con specifico importo (10.000 euro/anno). Nel canone di reperibilità non sono comprese le attività che vengono svolte durante l'intervento e che saranno contabilizzate a parte.

LOTTO 04: ESECUZIONE MANUTENZIONI DOTAZIONI E IMPIANTI ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI

Opere da eseguirsi	Importo opere soggetto a ribasso (euro)	Importo reperibilità notturna-festiva soggetto a ribasso (euro)	Importo oneri della sicurezza (euro)	Totale importo contrattuale (euro)
Esecuzione manutenzioni dotazioni e impianti antincendio e rilevazione fumi	105.000,00	10.000,00	10.000,00	125.000,00

- Importo soggetto a ribasso: 115.000 euro
- Importo non soggetto a ribasso: 10.000 euro
- Totale importo contrattuale: 125.000 euro
- IVA 22% 27.500 euro
- Totale ivato 152.500 euro

Gli oneri di sicurezza non sono soggetti ribasso e tendenzialmente saranno riconosciti in percentuale rispetto all'avanzamento lavori.

Dovrà essere garantito il servizio di reperibilità diurna, notturna, feriale e festiva (24 ore su 24 e 7 giorni su 7), con interventi entro 30 minuti dalla chiamata. A seguito della chiamata, che potrà essere effettuata dal personale della S.A. all'uopo autorizzato o da sistemi automatici di segnalazione, la squadra di operatori reperibili dovrà garantire il pronto intervento, presso l'edificio o l'impianto che gli sarà indicato e nel tempo limite di cui al precedente capoverso, recando con sé l'opportuna dotazione di attrezzi da lavoro. Il servizio di reperibilità viene riconosciuto con specifico importo (10.000 euro/anno). Nel canone di reperibilità non sono comprese le attività che vengono svolte durante l'intervento e che saranno contabilizzate a parte.

**ART. 5
PREZZIARIO DI RIFERIMENTO**

Per consentire la formulazione dell'offerta e per la contabilizzazione dei lavori, la Stazione Appaltante si avvale del Prezzario Ufficiale della Regione Piemonte "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – edizione 2024".

Nel caso in cui per specifiche lavorazioni non fosse possibile utilizzare il sopracitato prezzario, verranno predisposte specifiche analisi prezzi.

Sia i prezzi del prezzario, sia l'eventuali analisi prezzo saranno ribassati della percentuale offerta dell'aggiudicatario per individuare il valore contrattuale dei singoli affidamenti.

**ART. 6
QUALIFICAZIONE**

Le Ditte partecipanti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

In particolare per la partecipazione ai singoli lotti è necessario:

- lotto 01: esecuzione manutenzioni edile ed affini:
 - possesso qualifica "OG 1 Edifici civili e industriali" – Classifica I
- lotto 02: esecuzione manutenzioni elettriche e affini:
 - possesso qualifica "OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" –

Classifica I

- lotto 03: esecuzione manutenzioni idrauliche, termiche, climatizzazione ed affini:
 - possesso qualifica “OS 28 Impianti termici e di condizionamento” – Classifica I
- lotto 04: esecuzione manutenzioni dotazioni e impianti antincendio e rilevazione fumi
 - aver eseguito negli ultimi 2 anni almeno 2 lavori nell’ambito di competenza, la cui somma del valore economico sia almeno pari al valore contrattuale.

Inoltre ai fini della possibilità di presentare offerta, gli operatori economici dovranno essere iscritti al portale MEPA ai seguenti CPV:

- lotto 01: esecuzione manutenzioni edile ed affini, portale “MEPA”, CPV 45262522-6 - Lavori edili
- lotto 02: esecuzione manutenzioni elettriche e affini, portale “MEPA”, CPV 45315000-8 - Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici
- lotto 03: esecuzione manutenzioni idrauliche, termiche, climatizzazione ed affini, portale “MEPA”, CPV 45315000-8 - Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici
- lotto 04: esecuzione manutenzioni dotazioni e impianti antincendio e rilevazione fumi, portale “MEPA”, CPV 50413200-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio.

ART. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con l'accettazione dell'incarico l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza della documentazione, dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'impresa accetta di svolgere le lavorazioni nelle sedi indicate senza richiedere alcun tipo di rimborso spese per viaggi, vitti, alloggi e/o per qualsiasi altra spesa che non faccia direttamente riferimento alle attività del cantiere. Le spese di cui sopra dovranno essere considerate del tutto remunerative all'interno delle spese generali già considerate nei valori del prezzario di riferimento.

ART. 8 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art 123 del D. Lgs. 36/2023, dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 124 del Codice.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto

ART.9
DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI

I lavori di manutenzione ordinaria ed emergente possono riassumersi nelle seguenti categorie:

LOTTO 01: ESECUZIONE MANUTENZIONI EDILI ED AFFINI

- Opere edili
- Opere da fabbro
- Opere di cartongesso e controsoffittatura
- Opere da decoratore
- Opere da lattoniere
- Opere da falegname
- Opere da vетraio

La particolarità delle strutture ospedaliere è tale che durante la vista utile siano necessari interventi di modifica, integrazione, manutenzione, messa in sicurezza o nuova realizzazione di componenti edilizie che possano riguardare ambiti diversi degli edifici individuati. La finalità è pertanto di individuare un operatore economico che in modo diretto o attraverso dei propri subappaltatori, possa intervenire sui diversi ambiti elencati, senza dover di volta in volta individuare singoli operatori: l'operatore economico che risulterà affidatario di questo lotto dovrà pertanto eseguire in modo diretto le attività richieste o coordinare sotto la propria responsabilità il lavoro dei propri subappaltatori.

LOTTO 02: ESECUZIONE MANUTENZIONI ELETTRICHE E AFFINI

- Manutenzione/riparazione impianti di illuminazione e forza motrice
- Manutenzione/riparazione impianti di trasmissione dati e fonia
- Manutenzione/riparazione impianti di illuminazione di sicurezza/emergenza
- Manutenzione preventiva/correttiva apparecchi UPS

LOTTO 03: ESECUZIONE MANUTENZIONI IDRAULICHE, TERMICHE, CLIMATIZZAZIONE ED AFFINI

- Manutenzione/riparazione impianti di riscaldamento e relative centrali termiche con assunzione di ruolo di terzo responsabile
- Manutenzione/riparazione di impianti di climatizzazione sia idronici che a gas e unità di trattamento aria
- Manutenzione riparazione di impianti idraulici

LOTTO 04: ESECUZIONE MANUTENZIONI DOTAZIONI E IMPIANTI ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI

- Manutenzione/riparazione degli elementi di prevenzione e contrasto agli incendi quali ad esempio porte REI, estintori, idranti, centrali di pompaggio, uscite di sicurezza ecc. secondo la legislazione vigente
- Manutenzione/riparazione degli impianti di rilevazione fumi e gas secondo la legislazione vigente

I lavori saranno contabilizzati a misura.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari che verranno individuati nel computo metrico estimativo del singolo ordine, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Il ribasso non verrà applicato agli oneri della sicurezza, che verranno assegnati tendenzialmente in percentuale all'avanzamento dei lavori, fermo restando la verifica di situazioni puntuali.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della vigente normativa.

Trattandosi di interventi per la manutenzione la Stazione appaltante non garantisce, per tutta la durata del contratto, la quantità minima degli interventi da effettuare, fermo restando che il limite massimo complessivo degli affidamenti non potrà superare l'importo di cui al precedente art. 4, variabile nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di appalti.

ART.10 INTERVENTI IN AREA SANITARIA-OSPEDALIERA

L'operatore economico è consapevole che gli interventi di manutenzione dovranno essere realizzati in ambienti sanitari e ospedalieri.

Tali ambienti risultano avere caratteristiche di particolare delicatezza dal punto di vista della gestione dei cantieri, con le necessarie attività di compartimentazione, di riduzione dell'interferenze con le normali attività cliniche ed amministrative, con la necessaria riduzione nella produzione di rumori e polveri.

In generale dal momento che trattasi di ambienti delicati dal punto di vista della salute e salubrità dei posti di lavoro e di degenza, l'operatore economico accetterà con la firma del contratto eventuali particolari restrizioni dal punto di vista organizzativo e di orari di lavoro, che non saranno oggetto di maggiore retribuzione rispetto alle lavorazioni previste, fatte salve diverse disposizioni preventivamente concordate e disposte dalla Direzione Lavori.

ART.11 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa affidataria dovrà eseguire i singoli lavori secondo le indicazioni che, per ciascun affidamento, saranno riportate nel documento d'ordine in cui sarà indicato quanto segue:

- a) descrizione delle opere, con indicazione del luogo di esecuzione;
- b) l'importo risultante dal computo metrico estimativo con rimando al Prezzario di riferimento (Regione Piemonte 2024 e/o eventuali analisi prezzi), debitamente ribassati del ribasso presentato in sede di aggiudicazione;
- c) i termini di consegna;
- d) i termini di ultimazione;
- e) la penale;

oltre a quanto altro sarà ritenuto utile da questa Stazione appaltante per la migliore esecuzione dell'opera.

La trasmissione del documento d'ordine avverrà esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Sarà cura dell'Appaltatore comunicare alla scrivente ASL CN2 il proprio indirizzo telematico certificato.

L'Appaltatore sarà obbligato a prendere immediati contatti con la Stazione Appaltante al fine di concordare modalità e tempistiche di esecuzione dell'intervento.

Il documento d'ordine dovrà essere firmato per accettazione dall'Appaltatore.

L'ASL potrà derogare a tale procedura in situazioni di emergenza, urgenza o per l'esecuzione di interventi minori a discrezione della Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunicare ufficialmente alla Stazione Appaltante un recapito telefonico sempre operativo, che sarà utilizzato per comprovare esigenze di emergenza.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata a regola d'arte, secondo le migliori regole tecniche vigenti in materia e conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Inoltre, è obbligo dell'impresa di uniformarsi a tutte le prescrizioni e regolamenti vigenti in materia di esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

L'Impresa dovrà altresì, osservare le leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le norme del contratto collettivo nazionale di categoria.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere dall'Impresa.

L'Impresa ha l'obbligo di regolare i propri lavori in correlazione ad altri eventualmente appaltati, contemporaneamente, ad altre Imprese in modo da non procurare intralci ed interferenze alle stesse.

**ART.12
PENALE**

In caso di mancato intervento dell'appaltatore alla convocazione via PEC per la presa visione e la consegna dei lavori, allo stesso verrà comminata una penale di € 100 e l'ASL procederà ad una nuova convocazione nei modi stabiliti dal successivo art. 22.

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'avvio e per l'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale dell' 1,0 per mille dell'importo dell'intervento, per un massimo pari al 10% dello stesso importo. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del singolo lotto, si applica la disposizione di cui all'articolo 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di mancata risposta alla chiamata in reperibilità di cui al precedente art. 4 o al mancato rispetto dei termini temporali e modalità di intervento in tali circostanze, verrà applicata una penale di € 500.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

**ART.13
DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all'art 121 del D.Lgs. 36/2023.

**ART.14
RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE**

Costituiscono causa di risoluzione del contratto ed il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante nota scritta trasmessa tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 20, (applicazione art. 126 comma 1) nei seguenti casi:

- a) inadempimento ripetuto alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di intervento e di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14,

comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

Il contratto è altresì risolto nei casi previsti dal D.lgs. 36/2023 con particolare riferimento all'art. 122 nonché negli ulteriori casi previsti in materia dalla legge, dai regolamenti, nel presente capitolato. Operano le clausole risolutive espresse contenute nei Protocolli, clausole che saranno integrate nel corpo contrattuale. Operano altresì le ulteriori ipotesi di risoluzione automatica ed immediata previste dalle disposizioni vigenti.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Committente è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dal Committente si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dal Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Committente, applicando l'art. 124 del Codice. 6. Il Committente ha diritto di recedere in qualunque tempo da contratto di appalto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 123 del Codice

ART.15 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere formulata in ribasso unico percentuale con riferimento a:

- i prezzi unitari di materiali ed opere compiute specificati nel Prezzario Ufficiale di riferimento (Prezzario Regione Piemonte - edizione 2024);

Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere unico per tutti i predetti prezzi e non saranno considerate offerte che presenteranno più ribassi percentuali.

Il ribasso offerto si intende formulato dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Lo stesso valore di ribasso verrà anche applicato al valore contrattuale individuato per la "reperibilità notturna-festiva".

ART.16 AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto è aggiudicato mediante procedura negoziata senza bando, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 50, lettera c), del Codice D.lgs. 36/2023.

ART.17 PAGAMENTO

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante predisposizioni di Stati di avanzamento lavori e relativa emissione di Certificato di pagamento con cadenza mensile.

All'interno del certificato di pagamento mensile verrà riconosciuta la quota a parte relativa alla "reperibilità notturna-festiva".

Mensilmente il Direttore dei Lavori emette lo Stato di Avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di Pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con l'indicazione della data.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante apposito mandato conseguente all'emissione della fattura da parte della Ditta.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore è subordinato all'acquisizione del DURC.

ART.18 REVISIONE PREZZI

Per il presente contratto è ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 36/2023, sulla base di apposita istruttoria.

La variazione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente che incidono sugli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, e che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Per la rideterminazione delle spese in questione, di potrà far riferimento anche agli indici dei prezzi ritenuti più idonei, (es. indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio, indici Istat).

La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico incaricato e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale da riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria predetta, ed ai sensi del sopra citato art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

ART.19 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14 in base alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti

correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART.20 ORDINE TEMPORALE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facoltà di proporre discrezionalmente un'ordine temporale dei lavori, sempre nel rispetto dei tempi contrattuali.

La Direzione Lavori potrà stabilire un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Impresa possa chiedere compensi o indennità di sorta.

Qualora tempi e modalità prospettati dalla Ditta aggiudicataria non fossero funzionali alle esigenze dell'ASL CN2 e non si raggiungesse un accordo in tal senso, questa Amministrazione potrà procedere con affidamento ad altro soggetto disponibile con imputazione degli eventuali maggiori oneri e costi alla Ditta aggiudicataria

ART.21 NORME GENERALI SUI MATERIALI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato tecnico e nelle singole descrizioni delle attività da svolgere.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ai Criteri Ambientali minimi DECRETO 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili. (22A04307) (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022).

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART.22 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

Per l'esecuzione di ogni singolo intervento si procederà secondo quanto descritto all'art. 11 del presente Capitolato.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, allo stesso verrà applicata la penale di cui all'art 12 e il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio ma i termini per l'esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione. Decoro inutilmente questo secondo termine è facoltà del Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso

dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. E' facoltà del Committente procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

**ART.23
ORARIO DI LAVORO**

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire principalmente in orario diurno e feriale.

Per specifiche necessità o situazioni di emergenza di carattere occasionale si potrà ricorrere, esclusivamente su specifica autorizzazione della Direzione Lavori, a turni di lavoro notturno e/o festivo; per tali lavorazioni verrà riconosciuto un importo orario maggiorato nella misura stabilita dalla Regione Piemonte nel proprio Prezzario.

**ART.24
NORME DI SICUREZZA GENERALE**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni vigenti per quanto attiene alla gestione del cantiere.

L'Appaltatore predisponde, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

**ART.25
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 23 all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

**ART.26
PIANI DI SICUREZZA (QUANDO NECESSARIO)**

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza

e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dal Committente, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresi:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, il Committente nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:

- a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81;
- b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 18 e nelle more degli stessi adempimenti:

- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 17, dandone atto nel verbale di consegna;
- b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'articolo 19.

ART.27 PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al Committente, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 37.

Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole

imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008

ART.28
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- a) il trasporto di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori, lo sfrido, ogni prestazione in cantiere per la posa in opera;
- b) il trasporto a rifiuto del materiale di risulta riveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, così come precisato nei relativi articoli del prezzario, presso discariche autorizzate; il costo dello smaltimento del materiale di risulta presso le suddette discariche, sarà liquidato dall'Amministrazione previa presentazione di documento fiscale rilasciato dalla medesima discarica, senza alcun onere aggiuntivo;
- c) eventuale formazione del cantiere adeguatamente attrezzato per la esecuzione dei lavori affidati di volta in volta, comprese le sigillature e compartimentazioni rispetto ai locali confinanti atte ad evitare il diffondersi di polveri, la recinzione del cantiere ove necessario, la pulizia e la manutenzione dello stesso, le opportune segnalazioni di avviso di pericolo in modo da rendere sicuro il transito, la circolazione dei veicoli e delle persone;
- d) l'osservanza delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categorie, attualmente vigente;
- e) il pagamento di eventuali tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e per licenze temporanee per passi carribili;
- f) il pagamento delle spese contrattuali;
- g) la redazione, su richiesta della Direzione Lavori, in contradditorio con la stessa, di preventivi di spesa;
- h) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso delle persone dipendenti da altre imprese operanti nella medesima zona, poiché affidatarie di altri lavori non comprese nel presente disciplinare;
- i) la pulizia delle vie di transito e di accesso interessate dalla esecuzione dei lavori;
- j) le eventuali sospensioni momentanee dei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, possano disturbare la normale attività del presidio; sospensioni prolungate che possano influire sulle tempistiche stabilite per l'esecuzione dei lavori dovranno essere concordate e ordinate dal Direttore dei lavori;
- k) il divieto dell'uso di ascensori o montacarichi installati nei siti interessati dai lavori, salvo che l'Amministrazione non ne autorizzi l'uso per iscritto;
- l) la manutenzione delle opere fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori;
- m) l'osservanza delle leggi e decreti vigenti in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni normative disciplinanti i lavori del presente appalto;
- n) lo spostamento e successivo ricollocamento in sito dei mobili, suppellettili, e quant'altro possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori, l'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili ed ai manufatti, fatta eccezione del materiale cartaceo o comunque di particolare rilevanza archeologica o scientifica;
- o) lo sgombero del cantiere e la pulizia delle aree interessate dai lavori, nei termini convenuti per la data di ultimazione dei lavori;
- p) la sorveglianza, ove necessaria, del cantiere, comprese tutte le cose ivi depositate;
- q) gli eventuali costi per l'osservanza di quanto sopra rimangono a totale carico dell'Impresa che

nulla avrà da pretendere dall'Amministrazione.

**ART.29
CUSTODIA DEL CANTIERE**

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Committente.

**ART.30
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

1. l'offerta economica dell'Impresa con l'indicazione del ribasso d'asta sul Prezzario di riferimento (Regione Piemonte 2024);
2. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
3. il Prezzario Ufficiale di Riferimento della Regione Piemonte anno 2024.

**ART.31
GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria non prevista ai sensi del comma 1 art. 53 del D.Lgs 36/2023.

**ART.32
GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti l'appaltatore deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forme di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il Committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante,

che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 in conformità allo Schema Tipo approvati conformemente a quanto riportato all'art.117, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli statuti di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. - In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART.33 ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.).

La polizza CAR di cui alle sezioni precedenti "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" e "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" dovrà prevedere la qualifica di assicurato in favore del Contraente, il Committente, l'Appaltatore e i Subappaltatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell'espletamento del presente appalto a tale fine oltre alla copertura di cui al precedente punto, è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio.

La polizza di RCT/RCO dovrà:

- prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile

verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro l'infortunio nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;

- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) un massimale unico non inferiore ai 3.000.000 euro;
- d) danni da incendio o a cose per un massimale non inferiore ad € 300.000,00;
- e) danni da interruzione o sospensione di attività per un massimale non inferiore ad € 300.000,00;
- f) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza e i collaudatori in corso d'opera.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione appaltante da tutti i danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose, non coperti dal massimale assicurato con la polizza di cui al presente articolo.

ART.34 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 ss. mm. e ii.. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub contratto da affidare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, le seguenti categorie di forniture e servizi:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 4.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii. Al fine di consentire di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/10 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto.

L'appaltatore si impegna, in materia di subappalti e sub-contratti, ad osservare le prescrizioni applicative di dettaglio che saranno fornite dal Committente, al fine di garantire la conformità del ciclo di esecuzione dell'appalto alle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e alle disposizioni del capitolato speciale di appalto.

Il Committente provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Codice. Nel caso in cui il Committente non provveda al pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate

relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cotti misti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. Nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice il Committente provvederà al pagamento diretto al subappaltatore e, sia l'aggiudicatario che il subappaltatore dovranno attenersi in materia di fatturazione, pagamenti e documentazione richiesta, alle istruzioni operative che saranno fornite dal Committente stesso.

ART.35 REGOLARE ESECUZIONE

I lavori sono soggetti a verifica e/o collaudo, effettuato di volta in volta, per singolo intervento affidato, attraverso l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori.

Sino a quando non sia stato rilasciato l'attestato di regolare esecuzione, la manutenzione delle opere eseguite sarà a cura e spese dell'Impresa, che non avrà diritto al alcun rimborso.

Ove l'Impresa non provvedesse alla suddetta manutenzione, in caso di riparazione l'Amministrazione procederà all'esecuzione in danni dell'Impresa medesima.

Al termine del contratto di manutenzione e dopo l'approvazione di tutti gli atti e Attestati di Regolare Esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolo Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

ART.36 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolo generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore dovrà altresì dichiarare le generalità del soggetto che rappresenterà l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso il Committente, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolo generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Committente. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. 4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Committente del nuovo atto di mandato.



A.S.L. CN2

*Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

*Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it*

**ART.37
DISPOSIZIONI FINALI**

Gli interventi necessari per la manutenzione degli edifici in uso alla ASL sono in massima parte imprevedibili e non programmabili, così come la loro esecuzione spesso richiede modalità di esecuzione particolari e specifiche caso per caso. Il Direttore dei lavori, accertate eventuali circostanze particolari, sentita la Ditta appaltatrice, potrà disporre procedure per l'esecuzione in sicurezza, economicità ed efficacia, anche in deroga ai contenuti del presente capitolo. Viceversa l'appaltatore non potrà di propria iniziativa adottare procedure diverse.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Arch. Ferruccio BIANCO)**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005*